



## Guida pratica sugli aiuti finanziari per progetti di partecipazione culturale

Il sostegno di progetti volti a rafforzare la partecipazione culturale si fonda sull'articolo 9a della legge sulla promozione della cultura (LPCu) e sull'ordinanza del DFI (RS 442.130) concernente il regime di promozione sul rafforzamento della partecipazione culturale. Nel regime di promozione sono illustrati i requisiti di promozione e i criteri per la valutazione delle richieste inoltrate.

Le domande di aiuto finanziario della Confederazione possono essere presentate continuativamente. Per lo stesso progetto può essere presentata al massimo una richiesta per anno civile. Le domande devono essere depositate sulla piattaforma per i contributi di sostegno dell'Ufficio federale della cultura: [Piattaforma per i contributi di sostegno FPF](#).

Vi preghiamo di leggere con attenzione questa guida pratica e l'ordinanza del DFI prima di depositare un progetto.

Link: [Ordinanza sul rafforzamento della partecipazione culturale](#)

### Osservazioni generali

Il finanziamento a progetti volti a rafforzare la partecipazione culturale mira a promuovere il confronto con la cultura, il coinvolgimento attivo nell'impostazione della vita culturale e la partecipazione alle attività culturali per il maggior numero possibile di persone nonché rimuovere gli ostacoli alla partecipazione alla vita culturale.

Il termine "progetto" si riferisce a singoli progetti di durata limitata.

Il finanziamento ai sensi dell'ordinanza per il rafforzamento della partecipazione culturale è sussidiario rispetto ad altre disposizioni federali in materia di sovvenzioni nel settore culturale. Non vi è alcun diritto al sostegno.

L'UFC decide l'assegnazione dei sussidi e può consultare esperti ai fini della valutazione tecnica.

Sono esclusi i seguenti contributi:

- Contributi a produzioni artistiche (ad es. opere d'arte, installazioni, produzioni teatrali, ecc);
- Contributi strutturali, per installazioni e costi di gestione alle istituzioni culturali,
- Contributi per progetti espositivi e la loro presentazione nei musei nell'ambito dei programmi o delle attività annuali;
- Contributi per progetti puramente tecnici e digitali come siti web, applicazioni, hardware e software;
- Contributi a festival ricorrenti o formati simili che non hanno un interesse nazionale;
- Contributi per pubblicazioni, studi o traduzioni.

### Requisiti di promozione

1. I progetti devono o essere d'interesse nazionale o avere carattere modello:

- a. **interesse nazionale:** Un progetto è considerato di interesse nazionale se è di essenziale importanza per la Svizzera o per diverse comunità linguistiche e culturali o gruppi di popolazione in Svizzera, oppure se coinvolge partecipanti di diverse regioni linguistiche e culturali e ne favorisce l'incontro.
- b. **carattere modello:** Un progetto ha carattere di modello se intraprende nuove vie o nuovi partenariati per rafforzare la partecipazione culturale e, in particolare, se coinvolge persone per le quali è più difficile accedere alla cultura e contribuire attivamente all'impostazione della vita culturale.

I progetti con carattere modello sono sostenuti per tre anni al massimo. Ogni anno il progetto deve essere ripresentato.

2. I progetti hanno per obiettivo il coinvolgimento attivo dei partecipanti nell'impostazione della vita culturale.
3. I progetti sono accessibili al pubblico, nella misura del possibile senza barriere.
4. Gli eventuali costi di partecipazione sono stabiliti in base ai gruppi target.
5. I progetti devono svolgersi al di fuori dell'insegnamento scolastico regolare, dunque la loro manifestazione principale e la maggioranza delle attività devono svolgersi al di fuori dell'insegnamento scolastico regolare. Fa parte dell'insegnamento scolastico regolare anche l'insegnamento di materie facoltative, nella misura in cui esso rientra nell'ambito di competenza dei Cantoni, delle città e dei Comuni.
6. I progetti non sono a scopo di lucro.
7. I progetti devono essere tecnicamente fondati e disporre di un'adeguata struttura organizzativa e finanziaria.
8. I costi complessivi del progetto sono proporzionati rispetto al numero di persone coinvolte. Per valutare questa proporzionalità, si terrà conto della natura dell'attività culturale dei partecipanti, della durata del progetto e dei materiali, delle risorse e delle infrastrutture messe a disposizione.

### **Criteri di promozione**

Se tutti i requisiti di promozione sono soddisfatti, vengono valutati i criteri di promozione seguenti, conformemente al regime di promozione:

1. Qualità contenutistica e specialistica delle attività e dei processi di partecipazione previsti: si valuta se la richiesta dimostra la plausibilità del progetto nei suoi diversi aspetti. Di questi fanno parte, ad esempio, la formulazione di obiettivi qualitativi e quantitativi adeguati, il ricorso a metodi specifici e sostenibili ai destinatari del progetto o una direzione qualificata.
2. Grado di partecipazione attiva delle persone coinvolte nelle attività e nei processi di partecipazione: il progetto sarà valutato in base ai metodi utilizzati per coinvolgere i partecipanti nella progettazione di attività e processi e al modo in cui i partecipanti sono incoraggiati a impegnarsi in attività culturali auto-determinate.
3. Rilevanza delle attività e dei processi di partecipazione per le persone coinvolte: si valuta se e in che misura il progetto convince per la sua rilevanza per i partecipanti. La rilevanza emerge ad es. dalle osservazioni dei partecipanti o dalle raccomandazioni di esperti esterni.
4. Interconnessione e cooperazioni con altri partner nel settore di pertinenza: i progetti vengono valutati in base alla misura in cui possono dimostrare la cooperazione e la collaborazione sostenibile con altri attori e partner nel rispettivo settore.

Se per ragioni di budget, non è possibile sostenere tutte le domande che soddisfano i requisiti e i criteri, sarà data priorità alle richieste che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.

**Le domande devono dimostrare che i criteri sono adempiuti e devono contenere tutte le informazioni necessarie in merito.**

### **Piano finanziario**

Il finanziamento dei progetti deve avere una base solida. Gli aiuti finanziari dell'UFC ammontano **al massimo al 50** per cento dei costi preventivati e **al massimo a 100 000 franchi per progetto**.

- Il piano finanziario si riferisce esclusivamente al progetto da valutare. Se la richiesta si riferisce a un progetto che fa parte di un progetto di più ampie dimensioni, i due progetti devono essere indicati separatamente nella contabilità.
- Il piano finanziario comprova che le uscite e le entrate indicate nel preventivo sono equilibrate e che il progetto è realizzabile.

- L'attività volontaria può essere presa in considerazione come prestazione propria per al massimo il 10 per cento dei costi complessivi. Essa va conteggiata nel piano finanziario sia fra le entrate che fra le uscite. L'importo è calcolato sulla base dei costi salariali (figurativi) corrispondenti al lavoro svolto su base volontaria.
- Fra le entrate devono essere riportate separatamente le prestazioni proprie (entrate, attività volontaria), i mezzi di terzi (ad es. di fondazioni o imprese) e i sussidi pubblici (Comuni, Cantoni, UFC, Pro Helvetia, altri servizi federali).

L'UFC decide se e in quale misura un progetto riceverà un sostegno finanziario esclusivamente sulla base del modulo di richiesta compilato in ogni sua parte.

Se un progetto d'interesse nazionale è stato realizzato su base annuale ricorrente per almeno tre anni, l'UFC può concludere una decisione pluriennale con i beneficiari dell'aiuto finanziario. Questa stabilisce l'importo dell'aiuto finanziario annuale e i servizi che i beneficiari devono fornire.

L'UFC emana una decisione positiva o negativa circa tre mesi dopo la scadenza del termine d'inoltro delle richieste.